

STATUTO
Organizzazione di Volontariato (ODV)

"SPERANZA"

ART. 1

(Denominazione, sede, durata, comunicazioni e domicilio soci)

E' costituita fra i presenti, senza scopo di lucro e con finalità di solidarietà e di utilità sociale, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), l'organizzazione di volontariato avente la seguente denominazione:

"SPERANZA" ODV, con sede legale nel Comune di CHIETI e con durata illimitata.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di spostare la sede sociale nell'ambito del comune di Chieti, fatto presente che il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, e di istituire circoli, laboratori e spazi di aggregazione nel territorio dell'Unione Europea.

Salvo diversa indicazione, qualunque comunicazione debba essere resa all'organizzazione di Volontariato (identificata di seguito come ODV) ai Soci ed agli utenti, essa s'intende eseguita con la pubblicazione sull'albo ufficiale dell'ODV, tenuto anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati, nella data nella quale è eseguita.

L'ODV tutela il diritto alla riservatezza dei propri associati.

ART. 2

(Scopo, oggetto sociale)

L'ODV nel rispetto di libertà ed uguaglianza degli associati e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo dei quali è portatrice, è un'organizzazione di volontariato senza scopo di lucro alcuno, di natura privatistica che svolge attività di volontariato e, in particolare, persegue finalità di solidarietà e di utilità sociale.

Nel perseguimento delle finalità indicate, l'ODV promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del Terzo Settore e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni.

L'ODV perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale ha lo scopo primario di proporre strumenti di assistenza sociale per la realizzazione di un'autentica solidarietà tra gli uomini e la promozione integrale della persona in ogni suo aspetto, dimensione e momento della vita.

A tal fine si propone di:

- Organizzare e proporre attività di beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o che, per qualsiasi motivo, si trovano in uno stato di bisogno;
- Salvaguardare e valorizzare la tutela dei diritti e dei bisogni dei soggetti più deboli proponendo ed organizzando la raccolta di viveri, vestiario, elargizioni, contributi e aiuti in genere a favore di realtà bisognose o colpite da gravi calamità e guerre;
- Assicurare sostegno e solidarietà attiva a coloro che vivono situazioni di bisogno creando una rete di contatto per svolgere piccole mansioni di pubblica utilità come il loro accompagnamento dal medico, a fare la spesa, babysitteraggio e aiuti pratici in casa;
- Favorire atteggiamenti e comportamenti attivi, sensibilizzando le persone all'aiuto reciproco con particolare attenzione a tutti coloro che vivono situazioni di difficoltà economica e di scarsa integrazione sociale;
- Predispone attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, che contribuiscono anche alla diffusione della cultura del volontariato, mediante l'organizzazione di convegni, assemblee, spettacoli,

Statuto "SPERANZA" ODV

[Firma] [Firma] [Firma] [Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

- mostre, momenti aggregativi, anche in collaborazione con enti privati e pubblici;
- Organizzare attività di formazione extra scolastica e porsi come contrasto alla povertà educativa;
 - Collaborare attivamente con le istituzioni, i servizi assistenziali, le agenzie educative, le associazioni sportive e le organizzazioni con analoghe finalità presenti sul territorio;
 - Collaborare con altre associazioni di Paesi poveri del sud del mondo;
 - Organizzare iniziative di raccolte fondi e di supporto a favore di altre organizzazioni che perseguano, senza scopi di lucro, finalità di solidarietà e degli enti di volontariato.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'ODV può avvalersi sia di prestazioni retribuite che gratuite. Le attività su descritte sono svolte dall' ODV prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall' ODV le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei Soci. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

L'ODV non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse. L'ODV può stipulare atti e convenzioni per la realizzazione delle attività su riportate.

ART. 3 (Risorse economiche)

L'ODV trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- Contributi degli aderenti e di privati;
- Contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di organismi internazionali;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Entrate patrimoniali;
- Entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali;
- Beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali pari ad € 5,00, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall' assemblea che ne determina l'ammontare.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' ODV, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L' ODV deve impiegare il patrimonio, gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste da Statuto si fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 (Bilancio o Rendiconto)

L'anno finanziario inizia il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il Bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Esso deve essere depositato presso la sede dell' ODV entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ART. 5 (I Soci)

L'ODV è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Statuto "SPERANZA" ODV

[Signature]

[Signature]



L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

I soci si distinguono in:

Soci fondatori - sono quelle persone che hanno fondato l' ODV, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.

Soci ordinari - sono quelle persone che condividono le finalità dell'ODV e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.

Soci sostenitori - sono quelle persone che condividono le finalità dell'ODV e partecipano alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e sostegno economico.

Soci onorari - sono quelle persone alle quali l'ODV deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri soci.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell' ODV.

Possono ottenere la qualifica di **Affiliati** le persone giuridiche, pubbliche o private, gli enti ed altre istituzioni e/o associazioni che dichiarano di condividere le finalità dell'ODV e si impegnino ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni eventualmente adottati e le decisioni degli Organi Sociali. Il consiglio Direttivo delibera in ordine all'ammissione degli affiliati.

ART. 6

(Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci)

Chiunque intenda aderire all'ODV deve rivolgere domanda al consiglio direttivo. In particolare, in essa deve:

- Indicare le generalità ed il domicilio;
- Dichiarare di condividere le finalità che l'ODV propone e di accettare e rispettare Statuto e l'eventuale Regolamento;

L'ammissione decorre dalla data di deliberazione del consiglio direttivo che accoglie la richiesta.

In caso di rigetto della richiesta di ammissione, il candidato ha facoltà di ricorrere, avverso tale decisione provvisoriamente esecutiva, all' assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Nel rispetto dei principi, valori e finalità che animano l'associazione, il consiglio direttivo ha facoltà di proporre all' assemblea dei soci l'adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto.

Dove adottato il relativo regolamento, l'ammissione del socio persona fisica è subordinata all'effettuazione di un periodo di prova, di durata non superiore a sei mesi. Durante tale periodo il consiglio direttivo valuta sulla scorta dei criteri stabiliti nel regolamento l'effettiva partecipazione del candidato alla vita associativa e la determinazione dello stesso a perseguire le finalità associative. Al termine del periodo, il consiglio direttivo decide l'accoglimento o il rigetto della richiesta di ammissione. In caso di rigetto della richiesta d'ammissione il candidato ha facoltà di ricorrere avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, all' assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

L'accoglimento della domanda di adesione è obbligatoriamente negato alle persone fisiche che abbiano riportato sentenza penale di condanna, anche di primo grado, per un reato contro lo Stato o la pubblica amministrazione in genere.

ART. 7

(Perdita della qualifica di associato)

Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

- Dimissioni,
- Morte,

Statuto "SPERANZA" ODV

Atto

Domanda Comparsa da Prur

3
Rodolfo D'Almeida
Luigi
Ch
Adrian D'Almeida

- Interdizione o inabilitazione,
- Comportamenti non compatibili con principi, valori e finalità associative, ovvero col buon nome dell'associazione, la dignità dei singoli associati, le azioni svolte o programmate,
- Il grave o ripetuto mancato adempimento degli obblighi assunti dal socio nei confronti della associazione ed il mancato pagamento della quota associativa nei termini,
- Il mancato versamento della quota associativa per 2 anni,
- La non corrispondenza al vero delle informazioni comunque rese alla associazione o di alcune di esse,
- La promozione o lo svolgimento, in modo diretto o indiretto, di attività in contrasto con gli interessi della associazione,
- La mancata partecipazione, senza motivo, alle assemblee dei soci, con la frequenza stabilita dall' eventuale regolamento.

Il Consiglio Direttivo delibera, nei casi previsti, sull' esclusione del socio. Avverso tali determinazioni del consiglio l'interessato ha facoltà di ricorrere avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

ART. 8 (Doveri e Diritti dei Soci)

Tutti i Soci sono obbligati a :

- Osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- Mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'ODV;
- Versare la quota associativa, stabilito dal Consiglio Direttivo per il primo mandato e fino a modifica da parte dello stesso, pari ad € 5,00 annui;
- Prestare la propria opera a favore dell' ODV in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i Soci sono obbligati a :

- Partecipare effettivamente alla vita dell' ODV;
- Partecipare all' assemblea con diritto di voto;
- Accedere alle cariche associative;
- Prendere visione di tutti gli atti deliberato e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell' Associazione con possibilità di ottenerne copia.

ART. 9 (Organi dell' Organizzazione di Volontariato)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori (se eletto);
- il Collegio dei probiviri (se eletto);

L'elezione degli organi dell' ODV non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate in ragione dell' incarico ricoperto.

ART. 10 (Assemblea)

Statuto "SPERANZA" ODV

[Handwritten signatures]

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell' ODV. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'ODV ed in particolare:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali Collegio dei Revisori e collegio dei Proibiviri (se eletti);
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera l'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell' ODV.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai Soci almeno dieci giorni prima della data di riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all' albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'assemblea.

Il difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'ODV sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell' atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserito nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea tenuto dal Segretario.

ART. 11 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 7 e non superiore a 9 nominati dall'assemblea dei Soci fra i Soci medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili, possono far parte del consiglio esclusivamente i Soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il consiglio può nominare altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario-Tesoriere.

Statuto "SPERANZA" ODV

Atto *di* *Variazioni* *Consiglio* *di* *Proibiviri*

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'ODV.

ART. 12 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'ODV nei confronti di terzi ed in giudizio.

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo la ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 13 (Segretario-Tesoriere)

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti a maggioranza dei voti. Resta in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile.

Il Tesoriere è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

Nello specifico deve, inoltre, controllare la congruità delle spese rispetto alle disponibilità patrimoniali e finanziarie, garantire la regolarità nella redazione della contabilità e nella tenuta di relativi libri obbligatori e il corretto compimento degli adempimenti fiscali e contributivi.

Per i prelievi bancari e l'emissione di assegni di conto corrente, nonché per qualsiasi altra movimentazione necessaria è stabilito un limite di spesa di movimento a firma disgiunta pari ad € 1500,00. Per importi superiori è necessaria la firma congiunta del Presidente e del Tesoriere.

ALL JMS Warren Junction La Cruz

- In particolare, in merito all'home banking, il consiglio delibera che le autorizzazioni vengano rilasciate al Tesoriere.
- Tesoriere svolge la sua attività gratuitamente.

ART. 14 (Collegio dei Probiviri, se eletto)

- Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri nominati dall'assemblea dei soci tra i soci stessi.
- Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell' ODV o di singoli Soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli Soci e dagli organi dell' ODV, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o all'assemblea.
- Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell' Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

ART. 15 (Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto)

- Il Collegio dei revisori dei conti è composto da 3 membri nominati dall' assemblea anche fra i non soci.
- Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.
- Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'ODV e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell' assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo.

ART. 16 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'ODV ha l'obbligo di devolvere il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione ad altro ente di solidarietà ed utilità sociale avente analoghe finalità, privo di scopo di lucro e comunque in modo conforme alla normativa che regola tali enti. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 17 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.

Statuto "SPERANZA" ODV

Attilio

Daniela

Addebi...

Alm...

Addebi...



SPERANZA ODV

Organizzazione di Volontariato

Via F. Bianchini, 2

66100 Chieti (CH)

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL' ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO SPERANZA ODV

Il giorno 15 giugno 2020 alle ore 18 presso la sede legale in Via F. Bianchini, 2 si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione SPERANZA ODV per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".**

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti, signori D'Addario Antonello, Goncalves Da Cruz Daviane, D'Argento Andrea, Ssnturbano Vincenzo, Centurione Rocco Angelo, D'Addario Fabio, D'Addario Luigi nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea la sig.ra GONCALVES DA CRUZ DAVIANE e quale Segretario il sig. D'ADDARIO ANTONELLO.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, cioè degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

Delibera

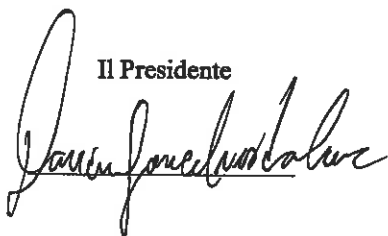
di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

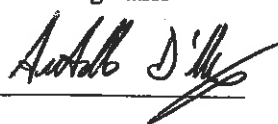
L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 21.00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



Handwritten notes on the right margin:
D'Addario
Ssnturbano Vincenzo
D'Argento
Centurione
D'Addario
D'Addario

- delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 12 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'ODV può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Le attività su descritte sono svolte dall' ODV prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall' ODV le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei Soci. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

ART. 3 (Risorse economiche)

L'ODV trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- Quote associative;
- Contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di organismi internazionali;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali pari ad € 5,00, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall' assemblea che ne determina l'ammontare.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' ODV, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L' ODV deve impiegare il patrimonio, gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste da Statuto si fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di quelle ad esse direttamente connesse.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Statuto "SPERANZA" ODV

Adolfo D'Ally

Paolino Francesco Salazar

I doc
ser
as
Il B
dall
Essa
APP
Il Bil

L'O
spiri
con
L'ac
resti

I so
Soc
Soc
real
Soc
deg
Soc
As
di

Ne
co
Po
qu
Se
le
du
Pe
cc

C
li

•
•

I
I
I

ART. 4 (Bilancio e Bilancio Sociale)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal 1 gennaio di ogni anno, cioè l'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il Bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo) e viene approvata dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Essa deve essere depositata presso la sede dell' ODV entro i 15 (quindici) giorni precedenti la seduta di approvazione per poter essere consultato da ogni associato.

Il Bilancio Sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs 117/2017.

ART. 5 (I Soci)

L'ODV è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, e intendono partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

I soci si distinguono in:

Soci fondatori - sono quelle persone che hanno fondato l' ODV, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.

Soci ordinari - sono quelle persone che condividono le finalità dell'ODV e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statuti, prestando la propria opera di volontariato.

Soci sostenitori - sono quelle persone che condividono le finalità dell'ODV e partecipano alla realizzazione degli scopi statuti mediante contributi e sostegno economico.

Soci onorari - sono quelle persone alle quali l'ODV deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri soci.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell' ODV.

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendono collaborare al loro raggiungimento.

Se, successivamente alla costituzione, il numero di associati diviene inferiore a quello minimo previsto per legge, ossia 7 (sette) persone fisiche o 3 (tre) ODV, numero minimo richiesto sia in fase di costituzione che durante la vita dell' Associazione, questo deve essere integrato entro un anno.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Organizzazioni di Volontariato.

ART. 6 (Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci)

Chiunque intenda aderire all'ODV deve rivolgere domanda al consiglio direttivo.

In particolare, in essa deve:

- Indicare le generalità ed il domicilio;
- Dichiarare di condividere le finalità che l'ODV propone e di accettare e rispettare Statuto e l'eventuale Regolamento;

L'ammissione decorre dalla data di deliberazione del consiglio direttivo che accoglie la richiesta.

In caso di rigetto della richiesta di ammissione, il candidato ha facoltà di ricorrere, avverso tale decisione provvisoriamente esecutiva, all' assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione

Statuto "SPERANZA" ODV




utile.

Nel rispetto dei principi, valori e finalità che animano l'associazione, il consiglio direttivo ha facoltà di proporre all'assemblea dei soci l'adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto.

Dove adottato il relativo regolamento, l'ammissione del socio persona fisica è subordinata all'effettuazione di un periodo di prova, di durata non superiore a sei mesi. Durante tale periodo il consiglio direttivo valuta sulla scorta dei criteri stabiliti nel regolamento l'effettiva partecipazione del candidato alla vita associativa e la determinazione dello stesso a perseguire le finalità associative. Al termine del periodo, il consiglio direttivo decide l'accoglimento o il rigetto della richiesta di ammissione. In caso di rigetto della richiesta d'ammissione il candidato ha facoltà di ricorrere avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

L'accoglimento della domanda di adesione è obbligatoriamente negato alle persone fisiche che abbiano riportato sentenza penale di condanna, anche di primo grado, per un reato contro lo Stato o la pubblica amministrazione in genere.

ART. 7 (Perdita della qualifica di associato)

Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

- Dimissioni,
- Morte,
- Interdizione o inabilitazione,
- Comportamenti non compatibili con principi, valori e finalità associative, ovvero col buon nome dell'associazione, la dignità dei singoli associati, le azioni svolte o programmate,
- Il grave o ripetuto mancato adempimento degli obblighi assunti dal socio nei confronti della associazione ed il mancato pagamento della quota associativa nei termini,
- Il mancato versamento della quota associativa per 2 anni,
- La non corrispondenza al vero delle informazioni comunque rese alla associazione o di alcune di esse,
- La promozione o lo svolgimento, in modo diretto o indiretto, di attività in contrasto con gli interessi della associazione,
- La mancata partecipazione, senza motivo, alle assemblee dei soci, con la frequenza stabilita dall'eventuale regolamento.

Il Consiglio Direttivo delibera, nei casi previsti, sull'esclusione del socio. Avverso tali determinazioni del consiglio l'interessato ha facoltà di ricorrere avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

ART. 8 (Doveri e Diritti dei Soci)

Tutti i Soci sono obbligati a :

- Osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- Mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'ODV;
- Versare la quota associativa, stabilito dal Consiglio Direttivo per il primo mandato e fino a modifica da parte dello stesso, pari ad € 5,00 annui;
- Prestare la propria opera a favore dell' ODV in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i Soci hanno il diritto a :

- Partecipare effettivamente alla vita dell' ODV;

Statuto "SPERANZA" ODV

Autore

Presidente ODV

• Pa
• Ac
• Es
pr
su
da

Sono

• l'
• l'
• il
• l'
• i

L'
di n
Ogr
sost

L'
in :

L'
ogr
l'o

L'
•
•

•
•
•

L'
tr

S
P
c
d

- Partecipare all' assemblea con diritto di voto;
- Accedere alle cariche associative;
- Esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

ART. 9

(Organi dell' Organizzazione di Volontariato)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo di Amministrazione (o Consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di revisione (se eletto);
- il Collegio dei probiviri (se eletto);

L'elezione degli organi dell' ODV non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate in ragione dell' incarico ricoperto.

ART. 10

(Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell' ODV. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniquale volta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'ODV ed in particolare:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali Organo di Revisione e Collegio dei Probiviri (se eletti);
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi e sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione
- delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto alla sua competenza.
- delibera sulla responsabilità dei componenti agli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell' ODV.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai Soci almeno dieci giorni prima della data di riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Vertical handwritten notes on the right margin:]
 5
 Accordo
 9 giugno
 C. 10
 D. 10
 Santho 1000
 J. 1000
 Seduca

convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all' albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'ODV sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell' atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserito nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea tenuto dal Segretario.

ART. 11

(Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo)

Il Consiglio direttivo è l'Organo di amministrazione (cioè di governo) dell' Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono applicabili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 7 e non superiore a 9 nominati dall'assemblea dei Soci fra i Soci medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili, possono far parte del consiglio esclusivamente i Soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il consiglio può nominare altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario-Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Statuto "SPERANZA" ODV

Aut. 11 *Donna Speranza ODV*

I verb
presie

Il Cor
categ

Il Pre
Il Pre
Soci.
In ca
del c
Il Pr
poter
città

Il T
la a
Il T
e re
Nel
fina
il c
Per
ne
sup
In
Te
Il

Il
Il
vi
pi
Il
A

I
s

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'ODV.

ART. 12 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'ODV nei confronti di terzi ed in giudizio.

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo la ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 13 (Segretario-Tesoriere)

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti a maggioranza dei voti. Resta in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile.

Il Tesoriere è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

Nello specifico deve, inoltre, controllare la congruità delle spese rispetto alle disponibilità patrimoniali e finanziarie, garantire la regolarità nella redazione della contabilità e nella tenuta di relativi libri obbligatori e il corretto compimento degli adempimenti fiscali e contributivi.

Per i prelievi bancari e l'emissione di assegni di conto corrente, nonché per qualsiasi altra movimentazione necessaria è stabilito un limite di spesa di movimento a firma disgiunta pari ad € 1500,00. Per importi superiori è necessaria la firma congiunta del Presidente e del Tesoriere.

In particolare, in merito all'home banking, il consiglio delibera che le autorizzazioni vengano rilasciate al Tesoriere.

Il Tesoriere svolge la sua attività gratuitamente.

ART. 14 (Collegio dei Probiviri, se eletto)

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri nominati dall'assemblea dei soci tra i soci stessi.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell' ODV o di singoli Soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli Soci e dagli organi dell' ODV, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o all'assemblea.

Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell' Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

ART. 15 (Organo di Controllo ed eventuale Organo di Revisione)

L'Organo di Controllo è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Aut. 66 D. 1/16

Antonio Santolucito da Cuneo

7
Luigi Spadaro
Cln
Santolucito da Cuneo
Antonio Santolucito da Cuneo

L'Organo di Controllo è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea anche fra persone estranee all'Associazione (non soci), con riguardo alle loro competenze, e almeno uno dei componenti deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti.

L'Organo di Revisione, qualora nominato, rimane in carica 4 anni e i membri sono rieleggibili. Ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART. 16

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'ODV ha l'obbligo di devolvere il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione ad altro ente di solidarietà ed utilità sociale avente analoghe finalità, privo di scopo di lucro e comunque in modo conforme alla normativa che regola tali enti. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art.45, c.1, del D. Lgs 117/2017 qualora istituito, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Nel caso in cui l'assemblea non individua l'ente a cui devolvere il patrimonio residuo, li liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

ART. 17 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Chieti
Ufficio Territoriale di Chieti

Il presente atto è stato registrato il 9 NOV 2020

al n. 1224 3e

versamento di € _____



Florella SCIASCIA

Statuto "SPERANZA" ODV

Atto 16

Luigi Sordani da Pace

Sant'Anna Maria
D'Alfonso
Sant'Anna Maria
Sant'Anna Maria